

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.	PAG.	
ADONNINO: Assegnazione a professionisti della progettazione e direzione dei fabbricati INA-Casa in Sicilia (3097)	21000	PETRONE: Disservizio telefonico in Sallerno. (2901)	21008
ARATA: Aumento dei posti di Consigliere di Corte di appello (2987)	21001	PIERANTOZZI: Concessione in affitto di terreni demaniali all'Università agraria di Allumiere. (2907)	21008
CARRON E ALTRI: Riordinamento dei quadri organici degli ufficiali di Pubblica Sicurezza (3047)	21001	POLANO: Allacciamento telefonico nel comune di Buddusù (Sassari) e istituzione di una ricevitoria postale nella frazione La Serra dello stesso Comune. (2977)	21008
COLITTO: Istituzione di un cantiere di rimboschimento nel comune di Pozzilli (Campobasso) (3036)	21001	REALI: Minacciata chiusura della distilleria ORBAT a Forlimpopoli. (3009)	21010
COLITTO E ALTRI: Riparto del primo triennio del contingente spettante alla provincia di Campobasso sul piano di costruzione di case per lavoratori. (3088)	21002	SAMMARTINO: Illuminazione elettrica di alcune stazioni ferroviarie nel Molise. (3113)	21010
FERRANDI: Indennità di licenziamento a favore degli operai delle distillerie di Bolzano. (3008)	21002	SAMMARTINO: Esclusione del comune di Isernia dalle assegnazioni del secondo esercizio del piano costruzione case per lavoratori. (3115)	21010
GUADALUPI: Proroga delle disposizioni di legge che riservano il 50 per cento dei posti a concorso nelle pubbliche amministrazioni ai reduci e assimilati. (2582)	21003	SANTI: Ricostruzione del palazzo della posta centrale di Pistoia. (3168)	21011
LEONE MARCHESANO: Estensione ai mutilati del lavoro dei benefici previsti per i mutilati di guerra. (3003)	21003	SILIPO: Soppressione della sezione di commissariato militare di Catanzaro. (2992)	21011
MAROTTA: Finanziamento delle piccole e medie industrie (736)	21004	SURACI: Criteri seguiti nella erogazione degli assegni familiari ai lavoratori nella provincia di Reggio Calabria. (3042)	21011
MAROTTA: Costruzione di strade rotabili di accesso a stabilimenti industriali (391)	21004		
MAROTTA: Trattamento di quiescenza ai sottufficiali dei carabinieri richiamati o trattenuti in attesa di congedo per limiti di età. (2887)	21005		
MICHELI: Richiesta di modificazioni di orario di alcuni treni sulla linea Terni-Roma. (3045)	21005		
NOTARIANNI: Prezzo del latte nei principali comuni. (2672)	21006		
PAGLIUCA: Espletamento delle pratiche delle pensioni di guerra (3116)	21006		
PAGLIUCA: Liquidazione della pensione di guerra all'ex militare Capalbo Genaro. (3080)	21007		
PERLINGIERI: Modalità per il pagamento del prezzo del tabacco. (2908)	21007		

ADONNINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non intenda intervenire presso chi di ragione, perché la progettazione e la direzione dei fabbricati I.N.A.-Casa in Sicilia siano affidate ad ingegneri siciliani e possibilmente locali, mentre ora, in buona parte, sono affidate a professionisti del Continente » (3097).

RISPOSTA. — « Si precisa al riguardo che taluni progetti, afferenti alla costruzione in Sicilia delle case affidata alla speciale gestione dell'I.N.A., vennero, in effetti, assegnati a professionisti non dell'Isola.

« Ciò, peraltro, trova la sua ragion d'essere sia nell'intento di assicurare una più equa ripartizione degli incarichi, data la concentrazione degli stanziamenti riservata a fa-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1950

vore della Regione, sia, in altri casi, per sopprimere alla carenza delle stazioni appaltanti nella presentazione dei progetti.

« Quanto, invece, alla direzione dei lavori, si assicura che i relativi incarichi vennero sempre riservati ad elementi locali ».

Il Ministro
MARAZZA.

ARATA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se rispondono a verità certe voci secondo le quali, in seguito al progettato ulteriore aumento dei posti di consigliere di Corte di appello, verrebbe anche apportato un rilevante aumento al numero delle promozioni, quale era stato fissato nell'ultimo concorso (26 posti).

« Sembra, infatti, all'interrogante, che di fronte agli inconvenienti, anche gravi, che deriverebbero da un siffatto procedimento (e tali da creare situazioni di profonda ingiustizia in danno di valorosi magistrati i quali, per lodevoli ragioni di riserbo, si erano astenuti dal partecipare al concorso), ben più risponderebbe a giustizia e alla stessa dignità della magistratura se i posti che si rendessero disponibili in seguito all'aumento dell'organico venissero attribuiti ai concorsi e agli scrutini tuttora aperti o da indire ». (2987).

RISPOSTA. — « Si informa che, nel progetto relativo all'aumento dell'organico, è contenuta una norma (articolo 2), in virtù della quale i posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello ed equiparati saranno ripartiti in quote uguali quali vacanze previste per il triennio 1951-53.

« In conseguenza detti posti non saranno attribuiti, neppure in parte, agli idonei del concorso per 26 posti di consigliere di Corte di appello da poco espletato ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

CARRON, GEUNA, SALIZZONI, POLETTI, REPOSSI, SPIAZZI, FINA, VALANDRO, GIGLIOLA, SCAGLIA, SCALFARO, TITOMANLIO VITTORIA, GIUNTOLI GRAZIA, BETTIOL GIUSEPPE, SAMMARTINO, SPOLLETI, SAILIS, DE MICHELE, FERRARESE, VISENTIN, COPPI ALESSANDRO, COLLEONI, CHATRIAN, GENNAI TONIETTI ERISIA, FRANCESCHINI, STORCHI, SCHIRATTI, BERTOLA, ROSELLI E FADDA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere:

1°) perché, riconosciuta la provata fedeltà ed il continuo e generoso tributo di sangue

offerto dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a difesa delle libere istituzioni ed a tutela delle persone, non è stato ancora provveduto a dare esecuzione alla riserva contenuta nell'articolo 21 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, istitutiva del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che prevede l'emanazione di norme di legge intese a conferire assetto giuridico completo a tutta la materia concernente lo stato, l'avanzamento e la disciplina del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

2°) se e quando intende provvedere ad un riordinamento dei quadri organici degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si da consentire, ai meritevoli, una giusta progressione di carriera che si adegui a quella degli appartenenti ad altri ruoli similari (funzionari di pubblica sicurezza, ufficiali dei carabinieri, ufficiali della Guardia di finanza).

« E ciò, oltre che per un obiettivo riconoscimento della funzione e dell'importanza del ruolo, i cui componenti debbono possedere, in aggiunta ad ogni altro, il requisito della laurea, anche per eliminare un palese stato di disagio e di mortificazione rispetto ai funzionari ed ufficiali degli altri organi di polizia ». (3047).

RISPOSTA. — « È allo studio di apposita Commissione interministeriale uno schema di provvedimento legislativo concernente lo stato, l'avanzamento e la disciplina degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, appositamente nominata, con la presidenza di un consigliere di Stato, per accelerare la stesura del testo definitivo.

« Il riordinamento dei quadri organici degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è oggetto di esame anche in relazione alle aspettative di carriera degli interessati ».

Il Ministro
SCELBA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere lo stato della pratica riguardante la istituzione di un cantiere di rimboschimento nel comune di Pozzilli (Campobasso) ». (3036).

RISPOSTA. — « Poiché la materia rientra nella competenza di questo Ministero, si rende noto che il progetto per la istituzione di un cantiere di rimboschimento nel comune in questione, non era stato, in un primo tempo, incluso nel piano dei cantieri, da istituirsi

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1950

in provincia di Campobasso nell'esercizio 1950-51, redatto a cura del competente Ufficio del lavoro.

« Successivamente il progetto è stato incluso nel piano medesimo, pure essendo, dal predetto ufficio, considerato come ultimo in ordine di urgenza.

« Pertanto, pur non potendosi dare sul momento alcuna assicurazione per la istituzione di tale cantiere, si fa presente che il relativo progetto sarà attentamente esaminato nel quadro delle necessità delle singole zone della provincia di Campobasso e delle disponibilità finanziarie ».

*Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale*
MARAZZA.

COLITTO, SEDATI E SAMMARTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se, tenuto conto delle affermazioni contenute nella risposta scritta alla interrogazione n. 2975, non intenda promuovere una indagine al fine di accertare la esattezza dei dati in base ai quali è stato effettuato il riparto del primo triennio del contingente spettante alla provincia di Campobasso sul piano di costruzione di case per lavoratori, e se sono stati effettivamente applicati « criteri ben definiti » prendendo, cioè, a base il numero dei lavoratori contribuenti, l'incremento di popolazione, l'indice di affollamento ed i danni bellici, secondo quanto è affermato nella predetta risposta scritta ». (3088).

RISPOSTA. — « Questo Ministero è più che al corrente dei criteri adottati dal Comitato di attuazione del piano case per i lavoratori, in specie per ciò che concerne i dati di riferimento, assunti come base per la determinazione dei contingenti triennali.

« Circa l'esattezza dei dati statistici in questione, una eventuale indagine esula del tutto dalla competenza di questo Ministero, essendo i medesimi desunti dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica ».

Il Ministro
MARAZZA.

FERRANDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se ritenga sopportabile che il compenso corrispondente alla paga di 400 ore lavorative, dovuto per impegni assunti dal commissario liquidatore dell'Ente della viticoltura agli operai licenziati dalle « Distillerie di Bolzano » per chiusura

dello stabilimento, non sia ancora stato pagato, nonostante siano trascorsi 14 mesi dall'epoca in cui l'impegno di cui sopra fu contrattualmente assunto, e nonostante che il Ministero dell'agricoltura sia intervenuto promettendone l'esecuzione, e perciò chiedendo ed ottenendo dal Ministero del tesoro l'autorizzazione all'impiego della somma relativa: e quindi per sapere come può spiegarsi e legittimarsi che le richieste di pagamento formulate dagli operai licenziati siano state poi respinte e continuino ad essere respinte dal commissario dell'Ente debitore con la dichiarazione che l'Ente stesso non ha i fondi disponibili, talché non appare spiegabile il perché sia stata chiesta, e a che fine dovesse servire, l'autorizzazione del Ministro del tesoro al Ministro dell'agricoltura in ordine al pagamento da eseguirsi come sopra » (3008).

RISPOSTA. — « A seguito del licenziamento degli operai della Distilleria di Bolzano, per la chiusura dello stabilimento per cessata lavorazione, gli stessi chiesero all'Ente economico della viticoltura in liquidazione, proprietario dello Stabilimento, una speciale indennità di licenziamento, oltre a quella normale spettante per contratto collettivo.

« Dopo laboriose trattative, tale indennità venne fissata nella misura di 300 ore lavorative, sulle 500 richieste dalla locale Camera del lavoro.

« Le favorevoli decisioni dei Ministeri dell'agricoltura e del tesoro trovano ragione nella riconosciuta opportunità, prospettata anche dalle autorità politiche della zona, di offrire un sostanziale aiuto ai lavoratori italiani in quella provincia di confine.

« Le note condizioni finanziarie dell'Ente non hanno ancora permesso la liquidazione dell'indennità promessa, in quanto l'Ente, posto in liquidazione per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, non ha avuto finora la materiale disponibilità economica per far fronte agli impegni assunti con quelle maestranze.

« Recentemente, in data 21 giugno 1950, presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Bolzano si sono riuniti i rappresentanti dell'Ente economico della viticoltura in liquidazione, quelli dell'Associazione industriali e quelli della Camera confederale del lavoro per discutere sui termini della questione. In tale sede la rappresentanza degli operai, dopo aver preso atto che nel merito non trattasi di vertenza sindacale, in quanto la concessione dell'indennità straordinaria di licenziamento risponde ad un atto di liberalità dell'Ente eco-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1950

nomico, ha preso nota delle comunicazioni fornite dal direttore dell'Ente circa il possibile pagamento in data non lontana della predetta indennità ».

Il Ministro
SEGNI.

GUADALUPI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere dal primo se intenda prorogare le disposizioni di legge che riservano il 50 per cento dei posti a concorso nelle pubbliche Amministrazioni ai reduci, combattenti e categorie assimilate e dal secondo — in particolare — se per i concorsi che bandirà per il prossimo anno scolastico intenda riservare alle indicate categorie la metà dei posti disponibili nei gradi iniziali delle varie carriere ». (2582).

RISPOSTA. — « Occorre distinguere le assunzioni negli impieghi di ruolo da quelle negli impieghi non di ruolo.

« Quanto alle prime, è da rilevare che il beneficio della riserva della metà dei posti in favore dei combattenti i quali nei concorsi conseguano l'idoneità, ha carattere permanente. Esso è infatti previsto dall'articolo 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dall'articolo 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e rientra indubbiamente tra i benefici estesi ai combattenti della seconda guerra mondiale in forza del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868. Di detti benefici fruiscono anche i partigiani combattenti, i cittadini deportati dal nemico, nonché i profughi d'Africa e dei territori di confine in virtù della estensione disposta in loro favore da successive norme legislative.

« Diverso carattere ha, invece, il beneficio del conferimento, mediante concorsi riservati, dei posti accantonati a favore dei reduci durante la guerra (regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27; decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141). Detti concorsi sono ormai esauriti od in via d'espletamento; né può pensarsi ad una proroga del beneficio, mancando il presupposto dell'accantonamento dei posti.

« In ordine poi agli impieghi non di ruolo, si fa presente che è già stata approvata dal Parlamento una proposta di legge per la proroga fino al 31 dicembre 1951, delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, che riservano ai reduci la metà delle nuove assunzioni da effettuarsi nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese private. Il beneficio sarà applicabile per

il conferimento di incarichi e di supplenze nelle scuole medie ed elementari; ma fuori di questo campo esso potrà avere nelle Amministrazioni dello Stato limitata applicazione (assunzioni di salariati), stante il divieto di nuove assunzioni sancito dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio*
ANDREOTTI.

LEONE MARCHESANO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Sulle ragioni per le quali i mutilati del lavoro, in molti bandi di concorso, non vengono considerati alla pari dei mutilati di guerra e perché i diurnisti statali — mutilati del lavoro — per passare nei ruoli transitori devono avere compiuto sei anni di ininterrotto servizio, mentre se mutilati o orfani di guerra, o reduci dalla prigionia, basta che abbiano compiuto due anni di ininterrotto servizio ». (3003).

RISPOSTA. — « È da rilevare preliminarmente che i benefici spettanti a determinate categorie di cittadini nel campo dei pubblici impieghi, sono tassativamente stabiliti dalla legge. Nei singoli bandi di concorso sono semplicemente richiamate le disposizioni legislative che di volta in volta trovino applicazione.

« Ciò premesso, si fa presente che con il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, vennero dettate norme per l'assunzione dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.

« Con tale provvedimento si è assicurato un concreto beneficio ai dipendenti delle imprese private colpiti da invalidità per eventi connessi alla prestazione di lavoro: beneficio che viene ad aggiungersi alle provvidenze derivanti dalla legislazione sociale e, in particolare dalle assicurazioni sugli infortuni.

« Inoltre, una recente proposta legislativa, già approvata dalla Camera dei deputati, estende ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra. In dipendenza di detto provvedimento, gli invalidi per ragioni di servizio non fruirebbero però della riduzione di anzianità prevista dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per il collocamento nei ruoli transitori in favore degli ex-combattenti e delle categorie assimilate.

« Non sembra che la disciplina protettiva in favore di detta categoria possa avere un

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1950

ulteriore sviluppo, nel senso di porre gli invalidi del lavoro sullo stesso piano degli invalidi di guerra, ai fini delle assunzioni nei pubblici impieghi. Infatti per coloro che, come pubblici impiegati, hanno riportato per diretta causa di servizio una mutilazione od invalidità, la concessione degli stessi benefici già previsti in favore dei mutilati di guerra trova il suo fondamento nel fatto stesso del preesistente rapporto di pubblico impiego e nel vincolo di causalità fra la prestazione in favore dello Stato ed il danno subito. Ora, mancherebbe, nei riguardi degli invalidi del lavoro già dipendenti da imprese private, una specifica giustificazione per agevolare il loro assorbimento nelle pubbliche amministrazioni. Né d'altra parte può prescindersi dalle esigenze selettive che s'impongono nel reclutamento del personale, e che già sono comprese in non trascurabile misura dalle vigenti norme preferenziali.

« È da aggiungere che il proposto beneficio in favore degli invalidi del lavoro, arrecherebbe un turbamento ancor maggiore all'organizzazione amministrativa, in quanto che trattasi di una categoria che, a differenza di quella degli invalidi di guerra, non è destinata ad esaurirsi nel tempo, essendo gli infortuni del lavoro un fenomeno a carattere continuativo ».

Il Sottosegretario di Stato

ANDREOTTI.

MAROTTA. — *Al Vicepresidente del Consiglio onorevole Porzio.* — « Per conoscere se non ritenga necessario di proporre le opportune modificazioni al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, relativo al finanziamento delle piccole e medie industrie in maniera che le predette aziende usufruiscano del beneficio del più ridotto tasso di interesse, di cui si avvantaggiano le industrie che ottengono il finanziamento a norma delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 e nella legge 29 dicembre 1948, n. 1482, a causa del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi. Il provvedimento si rende tanto più necessario per il fatto che gli istituti finanziatori non prendono neppure in esame, ai fini dell'industrializzazione del Mezzogiorno, le richieste di finanziamento inferiori ai 15 milioni e le fanno invece rientrare nella sfera di applicazione della legge relativa alle piccole e medie industrie, con la iniqua conseguenza di assoggettare le più che modeste aziende ai tassi d'interesse più gravosi ». (736).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si precisa innanzi tutto che, fin dal 20 giugno 1949, questo Ministero ha trasmesso all'allora Vicepresidente del Consiglio dei Ministri onorevole Porzio, tutti gli elementi utili per una tempestiva risposta.

« Quanto sopra premesso, questa Amministrazione, nel chiedere scusa per il ritardo con il quale si risponde, fa presente che la questione sollevata è stata integralmente risolta con l'entrata in vigore della legge 9 maggio 1950, n. 261 (*Gazzetta Ufficiale* 29 maggio 1950).

« L'articolo 5 di tale legge prescrive appunto che « il Ministro per il tesoro è autorizzato a concorrere nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che le Sezioni di credito industriale indicate nell'articolo 4 effettueranno alle piccole e medie industrie dell'Italia Meridionale e Insulare, ai sensi del decreto 15 dicembre 1947, n. 1419, nonché su quelli previsti dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1949, n. 1482 ».

« Inoltre l'articolo 9 della suddetta legge n. 261, stabilisce anche che « ai prestiti concessi dal Tesoro alle sezioni di credito industriale e alle operazioni tutte di cui alla presente legge sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni, le esenzioni e le agevolanze previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 e successive modificazioni e integrazioni ».

Il Ministro

dell'industria e del commercio

TOGNI.

MAROTTA. — *Al Vicepresidente del Consiglio, onorevole Porzio.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno chiarire la esatta portata dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1598. In particolare l'interrogante chiede se possa considerarsi compresa fra le opere indicate nel predetto articolo, la costruzione di strade rotabili di accesso a stabilimenti industriali già esistenti e se i Ministri competenti dispongano di particolari somme per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7 e, in caso contrario, con quali stanziamenti debbano farvi fronte » (391).

RISPOSTA. — « Questo Ministero fa presente innanzitutto che, fin dall'8 aprile 1949, aveva già fornito all'allora Vicepresidente del Consiglio, onorevole Porzio, per la parte di propria competenza, tutti gli elementi utili per una tempestiva risposta.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1950

« Quanto sopra premesso, questa Amministrazione, nel chiedere scusa per il ritardo con il quale si risponde, fa presente che l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, prevede soltanto che « il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dei trasporti sono autorizzati ad eseguire, secondo le rispettive competenze, le opere pubbliche indicate nel presente decreto, salvo, per quanto concerne le opere ferroviarie, quelle necessarie ai raccordi con gli stabilimenti stessi ».

« Detto articolo si applica pertanto alle sole opere pubbliche, alle opere cioè che interessano la collettività ed è per tale motivo che sono espressamente escluse dai benefici previsti nel decreto in parola le opere ferroviarie di raccordo con singoli stabilimenti, dato che i raccordi stessi interessano esclusivamente gli stabilimenti al cui servizio sono destinati.

« Di conseguenza, giacché la costruzione di strade rotabili di accesso a stabilimenti industriali già esistenti, è destinata a soddisfare un privato e non un pubblico interesse, questo Ministero fa presente che in tali casi, benché la legge non li preveda esplicitamente, non possa trovare applicazione l'articolo 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 ».

*Il Ministro
dell'industria e del commercio*
TOGNI.

MAROTTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere per assicurare una pensione o almeno una adeguata indennità di liquidazione a quei sottufficiali dei carabinieri richiamati o trattenuti in servizio per molti anni ed ora in procinto di essere congedati per raggiunti limiti di età ». (2887).

RISPOSTA. — « I sottufficiali dei carabinieri trattenuti attualmente in servizio provengono tutti dalla carriera continuativa. Si tratta quindi di personale che avendo già superato i limiti massimi di servizio (e sono « trattenuti » proprio perché continuano a rimanere in servizio malgrado il raggiungimento di tali limiti) hanno già maturato il diritto alla pensione nella misura massima stabilita per ciascun grado.

« Nessun trattamento economico di quiescenza, o ad altro titolo, è invece previsto dalle vigenti disposizioni in favore dei sottufficiali richiamati anche se cessino dal richia-

mo dopo un periodo più o meno lungo di permanenza alle armi.

« La situazione di questi ultimi sottufficiali è stata tuttavia oggetto di attenta considerazione da parte dell'Amministrazione della difesa che, pur non nascondendosi le difficoltà di un esito favorevole delle eventuali iniziative in materia, sta studiando la possibilità di promuovere al riguardo l'emanazione di apposito provvedimento legislativo che preveda la concessione agli interessati di una indennità *una tantum* ».

Il Ministro
PACCIARDI.

MICHELI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se ritenga opportuno accogliere le richieste, avanzate da un gruppo numeroso di viaggiatori, intese a migliorare le comunicazioni fra Terni e Roma.

« Infatti, con l'orario attualmente in vigore, in partenza da Roma, dopo il rapido delle 18,15 o l'accelerato delle 18,22, sino alle 23,50 non vi sono altri treni per rientrare a Terni.

« Tali orari sono scomodissimi e pertanto tale inconveniente potrebbe essere eliminato o spostando l'orario di partenza da Roma dell'accelerato n. 1208 delle 18,22, oppure del 4562 in partenza da Orte alle 20,20.

« Per esempio, spostando la partenza da Orte del 4562 alle 21,10 o alle 21,55, potrebbe attendere la coincidenza del 34 in partenza da Roma alle 19,55 e in arrivo a Orte alle 21,01, oppure del 1240 in arrivo a Orte alle 21,49.

« Apportando questa modifica all'orario si eviterebbe un grave disagio per i numerosi viaggiatori che si recano giornalmente a Roma e che si vedono costretti a ritornare a Terni con il treno in partenza alle 23,50 e in arrivo all'1,30 ». (3045).

RISPOSTA. — « Per il posticipo del treno 4562 Orte-Terni, per stabilirne la coincidenza ad Orte col treno 34 da Roma, che venne preso in esame non appena pervenuta la richiesta, si è ritenuto chiedere il parere alla Camera di commercio di Terni in relazione alle eventuali esigenze degli operai degli stabilimenti industriali di Nera Montoro e Terni.

« Pervenuto in proposito il parere favorevole, l'Amministrazione ferroviaria ha disposto la suddetta modifica dell'orario a partire dal 1° agosto 1950 ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1950

NOTARIANNI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se si intende dal Governo di trovar modo di evitare l'elevato costo del latte pastorizzato imposto in regime di monopolio da Enti concessionari, in talune città tra cui Torino e Napoli, con grave danno dei produttori e dei consumatori; e se ritiene compatibile con l'attuale politica dei prezzi perseguita dal Governo, che siano mantenute in vigore le disposizioni del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e della legge 16 giugno 1938, n. 851, contenenti disposizioni di monopolio a favore dei concessionari delle centrali del latte, e se non sia invece preferibile la sollecita abolizione di tali ingiusti monopoli, ormai superati, per dare la possibilità, attraverso la libera concorrenza, di ridurre margini e costi.

« Il latte a Napoli è pagato al produttore a lire 30, massimo 38 al litro, ed è venduto al consumatore a lire 80, 90, 100, mentre a Bologna al produttore è pagato lire 45 e si rivende a lire 60.

« Profitto odioso a Napoli, Torino ed altrove, al quale bisogna mettere subito termine; sistemi monopolistici a danno di chi produce, di chi lavora e di chi consuma » (2672).

RISPOSTA. — « Il prezzo, al consumo, del latte è soggetto al controllo del Comitato provinciale dei prezzi.

« Peraltro l'articolo 8 della legge 16 giugno 1938, n. 851, dispone che il prezzo di vendita del latte è fissato dal comune, d'accordo con gli organi competenti per la determinazione dei prezzi dei generi alimentari.

« Gli inconvenienti lamentati derivano dalla scarsa organizzazione delle categorie agricole nei centri citati, che pone i produttori nella condizione di dover fare ricorso all'opera di intermediari per la consegna del latte, franco banchina centrale.

« Il prezzo del latte pastorizzato al consumo, considerato come eccessivo in relazione al prezzo dello stesso prodotto destinato alla trasformazione industriale, è dovuto alla situazione di crisi del settore lattiero-caseario; si ha, però, ragione di ritenere che questa differenza di prezzo debba presto adeguarsi.

« Comunque, a cura del Ministero dell'agricoltura e foreste, sono state invitate le amministrazioni comunali dei centri citati ad intervenire per eliminare gli inconvenienti lamentati.

« Circa la richiesta di « sollecita abolizione » dell'ingiusta posizione di monopolio

fatta dalla vigente legislazione in materia di impianto e funzionamento delle centrali del latte, si deve far presente che la libera concorrenza determinata dalla istituzione nello stesso aggregato urbano di più centrali, renderebbe eccessivamente onerosa la spesa relativa al controllo igienico-sanitario previsto per ovvi motivi su tutte le operazioni che si svolgono nelle centrali.

« Allo stato attuale, poi, dati gli elevatissimi costi della attrezzatura, ne conseguirebbe il sorgere di un vero monopolio di fatto a vantaggio di chi gestisce le centrali già esistenti o di chi per primo prende l'iniziativa dei comuni che tuttora ne sono sprovvisti.

« D'altra parte, giova ripeterlo, i comuni, con la collaborazione tecnica dei Comitati provinciali dei prezzi e con la vigilanza degli organi di controllo, sono messi in grado di svolgere la necessaria azione calmieratrice.

« Infine si fa notare che nel comune di Torino non esiste fin qui la Centrale del latte e che attualmente il servizio di rifornimento latteo è affidato al Centro distribuzione latte ».

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica

COTELLESA.

PAGLIUCA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere, rilevata la sistematica enorme lentezza nell'espletamento delle pratiche delle pensioni di guerra ed ascoltata l'eco delle proteste che per ciò si levano da ogni parte d'Italia.

1°) quanti impiegati di ruolo e quanti avventizi di ambo i sessi sono attualmente a disposizione della Direzione generale delle pensioni di guerra;

2°) quanti erano all'atto della istituzione del Sottosegretariato di Stato per le pensioni;

3°) quante pensioni sono state liquidate, anno per anno, fino al 30 giugno 1950;

4°) quante pratiche sono tuttora in corso;

5°) se è fondato il sospetto che tali pratiche si trascino da un ufficio all'altro per timore che la loro sollecita definizione affretti il licenziamento del personale non di ruolo e la sospensione del predetto Sottosegretariato ». (3116).

RISPOSTA. — « Il lavoro dei servizi delle pensioni di guerra, pur tra difficoltà di vario ordine (deficienza di personale e particolarmente di quello di concetto, di sedi, di fondi per l'incremento dello straordinario e del cottimo, di mezzi meccanici) procede con ritmo serrato come si desume dall'alto livello pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1950

duttivo mensile e come è largamente riconosciuto dagli stessi dirigenti delle Associazioni interessate.

« In relazione poi alle richieste formulate sulla organizzazione e sulla efficienza dei servizi e raccolte in 5 punti, si comunica, nell'ordine, quanto segue:

1°) sono attualmente in forza presso la Direzione generale delle pensioni di guerra n. 1650 unità così distinte: di ruolo n. 253; non di ruolo n. 1397. Tale rapporto di forze ne lumeggia chiaramente la inadeguatezza e delinea la necessità di integrare qualitativamente i quadri del personale, nei quali sono attualmente in prevalenza diurnisti di terza e quarta categoria;

2°) all'atto della istituzione del Sottosegretariato di Stato per le pensioni di guerra (maggio 1948), erano in servizio 942 unità;

3°) dal maggio 1948 al 30 giugno 1950 sono state definite 574.393 pratiche di pensione e di queste 117.575 dal 1° maggio 1948 al 31 dicembre 1948, 299.910 nel 1949 e 156.908 nel primo semestre del 1950;

4°) al 30 giugno 1950 risultavano in corso di definizione n. 388.574 pratiche, senza rilevare peraltro l'afflusso mensile di nuove domande di pensione che si aggira sulle 10.000 unità;

5°) neppure un'ombra di sospetto può ravvisarsi a carico del personale non di ruolo per la pretesa lentezza nel disbrigo delle pratiche, che sarebbe originata dalla interessata preoccupazione di licenziamenti per riduzione di lavoro, poiché il personale non di ruolo non è stato assunto per gli esclusivi compiti della Direzione generale delle pensioni di guerra, ma per le esigenze di tutta l'Amministrazione del tesoro e può aspirare alla applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato ».

Il Sottosegretario di Stato
CHIARAMELLO.

PAGLIUCA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi che dal 1942 ad oggi hanno impedito la liquidazione della pensione all'ex militare Capalbo Gennaro, di Francesco, da Senise (distretto militare di Potenza), appartenente alla classe 1915, proposto dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Napoli per l'ottava categoria ». (3080).

RISPOSTA. — « All'ex militare Capalbo Gennaro di Francesco, da Senise, posizione 99017, con decreto ministeriale 2159296 del 27 dicembre 1949, venne liquidata indennità per una volta tanto, in misura pari a 3 annualità di ottava categoria, con decorrenza dal 24 marzo 1942.

« Il lamentato ritardo nella definizione della pratica deve attribuirsi alle difficoltà incontrate nell'acquisire al fascicolo la documentazione matricolare, indispensabile per procedere alla liquidazione della indennità che, per il suo carattere definitivo, non può essere concessa in via provvisoria.

« D'altro canto non si è neppure potuto finora emettere il relativo mandato di pagamento poiché occorre preliminarmente accertare, per la dovuta imputazione, gli assegni e sussidi percepiti dall'interessato nelle more della liquidazione e mentre il Distretto di Cosenza il 21 gennaio decorso ha comunicato di non avere segnalazioni di sorta da fare al riguardo, non si è ancora avuto alcun riscontro da parte del municipio di Senise alla richiesta già formulata sui sussidi eventualmente concessi al Capalbo.

« A detto Municipio sono state rivolte nuove ed urgenti sollecitazioni ».

Il Sottosegretario di Stato
CHIARAMELLO.

PERLINGIERI. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e delle poste e telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ravvisino la opportunità di predisporre il servizio di pagamento del prezzo del tabacco — annualmente dovuto dall'Amministrazione dei monopoli — anche presso gli uffici postali e le agenzie locali dei vari istituti di credito, oltre che presso le sedi provinciali della Banca d'Italia, che attualmente provvede a tale servizio in maniera esclusiva.

« L'interrogante fa presente che gli aventi diritto al pagamento del tabacco sono i coltivatori i quali appartengono al ceto rurale, che vive decentrato nelle zone agricole del paese e non dev'essere costretto a subire la spesa, il disagio e la perdita di giornate lavorative inerenti ai viaggi al capoluogo di provincia per un'operazione di pagamento che può essere diversamente e più agevolmente disposta » (2908).

RISPOSTA. — « Tutte le forme di pagamento indicate sono previste dalle vigenti disposizioni e sono normalmente attuate dall'Amministrazione dei monopoli.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1950

« Infatti, i pagamenti ai creditori per tabacchi prodotti e consegnati all'Amministrazione predetta vengono disposti come segue:

1°) a mezzo ordinativi esigibili presso le Sezioni provinciali di tesoreria, secondo le indicazioni dei creditori;

2°) a mezzo di ordinativi d'importo singolo non superiore a lire 20 mila presso gli Uffici postali ed Uffici del registro del luogo indicato dai creditori;

3°) a mezzo di ordinativi da riscuotere, a norma dell'articolo 652 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, in una delle seguenti forme, previa domanda in carta libera, da presentarsi dagli interessati agli Uffici ordinativi delle spese:

a) accreditamento in conto corrente postale a nome del creditore;

b) accreditamento in conto corrente a favore della persona del creditore, presso la filiale della Banca d'Italia coesistente alla Sezione di tesoreria, che è in possesso del titolo di spesa;

c) accreditamento in conto corrente presso la detta filiale della Banca d'Italia, per conto del creditore, a favore di un determinato istituto di credito, designato dal creditore stesso;

d) commutazione in vaglia bancario della Banca d'Italia, a favore della persona del creditore, al quale il vaglia stesso viene spedito all'indirizzo segnalato.

« In linea di massima l'Amministrazione delle poste non avrebbe nulla in contrario a studiare, d'accordo con le altre Amministrazioni interessate, un sistema per cui gli ordini di pagamento per i tabacchi venissero appoggiati anche agli Uffici postali, per la loro estinzione. Si deve, però, fare osservare che si tratta di pagamenti per somme spesso ingentissime, che gli Uffici postali non sempre sarebbero in grado di effettuare, o per la mancanza di fondi o per tassative disposizioni limitative, che, nell'ambito dei servizi di istituto, consentono operazioni solo fino ad un limite massimo, che varia secondo la classe degli uffici e la qualità delle operazioni.

« Comunque, qualora si volesse accogliere la proposta, potrebbe praticarsi il sistema già adottato per il pagamento del grano ai produttori, e cioè: in un determinato giorno un impiegato della Direzione provinciale si recava nella località sede dell'ammasso e pagava le somme dovute ai produttori preventivamente convocati; a fine giornata riportava indietro i titoli estinti ed il denaro avanzato.

« Naturalmente detto sistema importerebbe delle spese non lievi per missioni e scorte, e

tali spese dovrebbero essere sostenute dagli interessati.

« Inoltre il sistema ovvierrebbe solo in parte all'inconveniente lamentato, cioè al disagio degli aventi diritto al pagamento per recarsi fuori di residenza e perdere giornate lavorative ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

AVANZINI.

PETRONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se non ritenga di dovere intervenire energicamente presso la Società esercizi telefonici, affinché sia messo fine al disservizio telefonico in Salerno, oggetto di ripetute segnalazioni e proteste anche da parte della stampa, che si è resa interprete degli utenti e della cittadinanza in generale ». (2901).

RISPOSTA. — L'Azienda di Stato per i servizi telefonici da tempo si sta occupando dell'andamento del servizio telefonico della zona S.E.T., nella quale è stata accertata in diverse località, fra cui Salerno, la necessità di revisionare alcuni cavi della rete urbana ed ampliare la medesima in maniera da consentire nuove utenze.

« Peraltro, nelle varie città della zona, i lavori di ripristino, di ampliamento e di trasformazione, in dipendenza delle nuove necessità delle reti telefoniche urbane, determinate da modifiche e ampliamenti dei piani regolatori, debbono essere subordinati ad un ordine di successione imposto dall'entità degli stessi in tutta la zona, sia dall'importanza delle reti, e tutto ciò, sempre, compatibilmente con il ciclo di lavorazione delle fabbriche di cavi e di apparecchiature.

« Ad ogni modo i lavori di ampliamento e sistemazione che interessano Salerno sono compresi nel programma di lavori per il biennio 1950-51 e la loro esecuzione, disposta secondo l'ordine già predisposto delle varie reti, cade nel primo semestre del 1951.

« Tali lavori, che hanno di mira una sistemazione completa e di tutta la rete, consentiranno di normalizzare la distribuzione principalmente in quelle zone della città più provate dalla guerra, come la zona della ferrovia e quella del Torrione, ed in quelle dove è in atto un intenso sviluppo del nuovo piano regolatore quali le zone di via dei Principati e via del Carmine.

« Questi ampliamenti e sistemazioni richiederanno costruzione di opere d'arte e ampliamenti della rete primaria, mentre lavori

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1950

di minore portata saranno eseguiti nelle altre zone del centro, dei quali, alcuni sono stati già disposti e sono in corso di esecuzione.

« Il compimento di questi lavori per i quali sono in elaborazione il progetto ed in approvvigionamento i materiali, consentirà di utilizzare le disponibilità di centrale che dovrebbero risultare sufficienti al soddisfacimento delle richieste di utenza almeno per l'intero biennio in corso.

« Nel 1952, in occasione di un secondo piano di lavori, sarà studiato l'ampliamento della centrale automatica, sulla base delle prospettive che nasceranno dall'esercizio di una distribuzione resa completamente efficiente ».

Il Ministro
SPATARO.

PIERANTOZZI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere la richiesta della Università agraria di Allumiere, tendente ad ottenere in affitto, a trattativa privata, terreni demaniali denominati « Campo chimico militare », per le seguenti considerazioni:

1°) la concessione fatta all'Università agraria s'intende fatta a tutta la popolazione di Allumiere, la quale, prima della espropriazione da parte dell'autorità militare, aveva già in godimento quei terreni, che sono indispensabili alla sua vita;

2°) la licitazione potrebbe, con grave pregiudizio dell'ordine pubblico, far trionfare gli interessi egoistici di qualche privato che sfrutti i terreni a suo escluso vantaggio e ne faccia oggetto di volgare speculazione ». (2907).

RISPOSTA. — « I terreni demaniali, di cui è oggetto la richiesta dell'Università agraria di Allumiere, sono indispensabili a questa Amministrazione per indefogabili esigenze del Centro chimico militare, falché, di massima, non è possibile concederli a privati per coltivazioni agricole.

« In via del tutto eccezionale, nell'intento di contemperare le esigenze militari con quelle dell'agricoltura, questa Amministrazione ha autorizzato sui predetti terreni, a determinate condizioni e con le necessarie limitazioni, lo sfruttamento del pascolo e lo sfalcio delle erbe; tale concessione, come per gli anni passati, viene fatta previa pubblica gara tra ditte e cooperative armentizie di fiducia dell'Amministrazione.

« Non si rende possibile prescindere dalla pubblica gara e procedere senz'altro alla concessione a trattativa privata alla cennata Uni-

versità, come proposto, in quanto, in base alla legge sulla contabilità generale dello Stato (articolo 3, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) tutti i contratti dai quali derivi una entrata o una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti o, quanto meno, da licitazione privata.

« Circa il dubbio espresso che la licitazione potrebbe far trionfare gli interessi egoistici di qualche privato che sfrutti i terreni a suo esclusivo vantaggio facendone oggetto di speculazione, si fa presente che tra le condizioni stabilite per la concessione è compresa quella dell'assoluto divieto di subaffitto o subconcessione sotto qualsiasi forma; in caso di inosservanza di tale divieto, la concessione è senz'altro revocata a tutti gli effetti di legge ».

Il Ministro
PACCIARDI.

POLANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se non intenda provvedere:

1°) perché il comune di Buddusò (provincia di Sassari) al più presto venga dotato di regolare allacciamento telefonico;

2°) perché nella frazione La Serra del comune di Buddusò venga aperta una ricevitoria postale per avvicinare i relativi servizi alle popolazioni di quel centro abitato e di altre numerose frazioni ad esso vicine ». (2977).

RISPOSTA. — « In proposito, per quanto riguarda il collegamento telefonico, in attesa che l'approvazione da parte della Camera dei Deputati del recente noto disegno di legge renda possibile attuare il programma dei nuovi collegamenti alla rete telefonica dei comuni sprovvisti di tale mezzo di comunicazione, per il quale ferve attualmente il lavoro di preparazione, questo Ministero ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità, viene incontro ai desiderata dei comuni per una più sollecita esecuzione dell'impianto che li interessa.

« Si comunica pertanto che, dovendosi effettuare il collegamento Ala dei Sardi-Ozieri, sul cui percorso trovasi Buddusò (collegamento che l'Amministrazione eseguirà a proprie spese e cederà in uso alla Concessionaria), si coglierà l'occasione per includere sulla linea telefonica progettata anche il comune di Buddusò.

« Per quanto invece riguarda l'apertura di una ricevitoria postale nella frazione La Serra del comune di Buddusò, finora non risulta pervenuta alcuna richiesta del genere da parte del comune interessato.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1950

« Comunque, è stato disposto che siano raccolti senz'altro tutti gli elementi di giudizio necessari per decidere sulla opportunità del richiesto provvedimento ».

Il Ministro
SPATARO.

REALI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere quali provvedimenti intende prendere contro la minaccia della chiusura dell'O.R.B.A.T. (distilleria saccarifera) a Forlimpopoli perché il monopolio del melasso — costituito dall'Eridania, Biaggio consorziati nell'Associazione zuccheri — nega al suddetto stabilimento l'assegnazione del melasso necessario alla distillazione, — l'O.R.B.A.T. occupa circa 100 operai; la cui chiusura vorrebbe dire la paralisi totale dell'attività industriale del comune di Forlimpopoli ». (3009).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha recentemente esaminato, con i dirigenti dell'azienda interessata, la situazione della distilleria O.R.B.A.T.

« Al fine di predisporre eventuali provvedimenti atti ad eliminare le difficoltà di approvvigionamento della materia prima, melasso, occorrente alla O.R.B.A.T., i dirigenti di cui sopra sono stati invitati a presentare una dettagliata relazione onde inquadrare il problema in termini precisi.

« Fino ad oggi, non è pervenuta a questo Ministero alcuna relazione e, in pari data, si è provveduto a sollecitare la direzione dell'azienda interessata.

« Non appena in possesso degli elementi richiesti, questa Amministrazione provvederà a elaborare i provvedimenti del caso e ne darà notizia.

« Si fa, pertanto, riserva di ulteriori notizie al riguardo ».

Il Ministro
TOGNI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere quando e come intenda finalmente disporre che le stazioni ferroviarie di Montenero di Bisaccia-Petacciato e Ripabottoni-Sant'Elia a Pianisi, nel Molise, vengano illuminate a luce elettrica, essendo veramente grave ed ingiustificata la permanenza di un sistema di illuminazione ad olio, concepibile soltanto in periodo di guerra ed a causa di forza maggiore in stazioni ferroviarie di notevole importanza ». (3113).

RISPOSTA. — « Per poter illuminare elettricamente le stazioni di Ripabottoni Sant'Elia

e di Montenero di Bisaccia-Petacciato si dovrebbe sostenere una spesa di allacciamento valutabile rispettivamente in lire 3.000.000 e lire 2.220.000 non di certo proporzionata alla limitata importanza delle stazioni stesse.

« Dati gli attuali criteri di rigida economia non è possibile, almeno per ora, dar corso al richiesto provvedimento.

« Comunque, sarà sempre necessario che nella spesa di cui sopra concorrano, con congrui contributi, gli interessati comuni la cui misura non dovrebbe essere inferiore al 50 per cento della spesa stessa ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non è a conoscenza del grave malcontento che ha prodotto ad Isernia la notizia, secondo la quale quell'importante centro del Molise, che dalla guerra ebbe distrutto oltre il 50 per cento delle abitazioni, segnando 4000 vittime civili, è stato escluso dalle assegnazioni del secondo esercizio del piano incremento occupazione operaia per la costruzione di case per lavoratori; e se, pertanto, non intenda disporre un immediato riesame del piano stesso nell'interesse del predetto sinistratissimo comune, sede del tribunale, di Ufficio del genio civile, di tutti gli uffici finanziari, di compagnia di carabinieri, di 4 scuole statali e di molti uffici minori, i cui funzionari sentono grave ed irreparabile la crisi delle abitazioni ». (3115).

RISPOSTA. — « Al riguardo deve rilevare che il comune di Isernia ha avuto, nel piano del primo anno, un'assegnazione di fondi in misura superiore a quella spettantegli in un triennio, in base al numero dei contribuenti ponderato con gli indici di affollamento e danni bellici. Di conseguenza, non ha potuto rientrare nel piano del secondo anno, le cui cifre sono state determinate come differenza fra le spettanze del triennio e le assegnazioni già avute.

« D'altra parte, deve pure tenersi presente che, per esigenze organizzative della gestione I.N.A.-Casa, non tutti i comuni potranno essere inclusi in tutti i piani, ma si debbono concentrare le assegnazioni dei fondi spettanti in pochi esercizi, intervallati da esercizi in cui il comune già incluso in precedenza verrà escluso, in modo da effettuare un'opportuna rotazione fra i comuni di una stessa provincia ».

Il Ministro
MARAZZA.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1950

SANTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere i motivi per i quali sono stati sospesi i lavori di ricostruzione del Palazzo della posta centrale di Pistoia colpito da bombardamento alleato il 15 gennaio 1945 ed unico fabbricato del centro di Pistoia rimasto in deprecabili condizioni.

« L'interrogante chiede, qualora i lavori non si possano riprendere per fondate ragioni, se il Ministero non ritiene opportuno sistemare i diversi servizi in altri edifici in attesa di poterli riunire nel palazzo completamente ricostruito ». (3168).

RISPOSTA. — « In proposito si comunica che i lavori di ripristino dell'edificio delle poste e telegrafi di Pistoia, danneggiato per eventi bellici, furono eseguiti dal Genio civile, ma non completati per l'intervento della Soprintendenza ai monumenti di Firenze, che si oppose al semplice ripristino, ritenendo opportuno cogliere l'occasione per migliorare l'architettura della facciata allo scopo di armonizzarla con la monumentalità degli edifici circostanti.

« Per tale completamento, in conformità del desiderio esposto dalla Soprintendenza ai monumenti di Firenze, l'Amministrazione delle poste e telegrafi ha redatto apposito progetto, sul quale però la commissione edilizia del comune di Pistoia ha mosso alcune osservazioni, a cui si è già replicato, pregando la commissione suddetta di accordare al progetto il benestare per la sua sollecita esecuzione.

« I fondi occorrenti sono già stanziati ».

Il Ministro
SPATARO.

SILIPO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se corrisponde al vero che si abbia intenzione di sopprimere la Sezione di commissariato militare, che funziona in Catanzaro dal 1860.

« L'interrogante si permette di fare osservare che tale soppressione contrasterebbe con le promesse del Ministero della difesa di restituire alla Calabria un comando di divisione appena ne verrà aumentato il numero. »

« Ma il provvedimento comporterebbe anche:

1°) il trasferimento del personale dipendente, che si aggira attorno a 40 impiegati ed operai, i quali solo provvisoriamente rimarrebbero qui presso altri uffici militari, ma in un prossimo domani sarebbero inevitabilmente trasferiti in altre sedi di Commissariato con loro gravissimo pregiudizio economico;

2°) un grave danno per la regione, che perderebbe un rilevante giro di affari.

« I contratti di forniture varie, infatti, che attualmente vengono stipulati da questa sezione di Commissariato anche per conto di altri Commissariati, passerebbero alla Direzione di Napoli, ove i nostri fornitori difficilmente si recherebbero per concorrere alle gare, con conseguente evidente danno anche per lo Stato, perché le ditte accollatarie dei vari appalti — che, a loro volta, debbono, poi, rivolgersi alle nostre ditte per legname, olio, vino, paglia, ecc. — non potranno certamente offrire le stesse condizioni delle ditte calabresi. E devesi, in proposito, tener presente che nel 1949 sono state richieste a questa sezione di Commissariato forniture per 100 mila quintali di legna, 4000 quintali di olio: e sono stati, inoltre, stipulati contratti per forniture varie (vino, pane e carne fresca), tutte effettuate da ditte locali ». (2992).

RISPOSTA. — « La questione relativa al trasferimento in altra sede del 64° Magazzino militare viveri, foraggi e combustibili di Catanzaro, con la conseguente soppressione della sezione di Commissariato militare esistente in quella città, rientra nel quadro generale della riorganizzazione dei servizi di commissariato, intesa a meglio adeguare tali servizi alle esigenze connesse alla dislocazione delle truppe.

« Si ritiene, comunque, opportuno mettere in evidenza che i problemi connessi a tale questione, formano tuttora oggetto di esame da parte dei competenti organi dell'Amministrazione militare, i quali, nel prendere le opportune determinazioni per il miglior funzionamento dei dipendenti servizi, non mancheranno di tenere nel dovuto conto anche le aspirazioni ed i voti delle popolazioni interessate ».

Il Ministro
PACCIARDI.

SURACI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se sia a conoscenza delle disposizioni, di carattere restrittivo e di contenuto nettamente contrario alla legge, impartite dalla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla propria sede di Reggio Calabria, sull'erogazione degli assegni familiari ai lavoratori di detta provincia.

« Dette illegali disposizioni riguardano:

1°) la mancata applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 11 luglio 1937, numero 1239, che stabilisce il numero minimo di ore di lavoro che danno diritto alla corre-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1950

sponsione ai lavoratori degli assegni familiari per l'intero periodo di paga (in Reggio Calabria gli assegni vengono invece corrisposti in base al numero delle giornate di effettiva presenza al lavoro);

2°) la riduzione degli assegni familiari a quei lavoratori che percepiscono una paga di fatto inferiore al massimale di legge, ed ai quali vengono corrisposti detti assegni soltanto per il numero di giornate risultante dal rapporto tra la paga di fatto e il massimale stesso. L'interrogante chiede, inoltre, di saper quali provvedimenti si intendano prendere per ristabilire il valore della legge in proposito ». (3042).

RISPOSTA. — « Circa il punto 1°) concernente la mancata applicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, della disposizione contenuta nell'articolo 30 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, si fa presente che l'inconveniente segnalato riguarda soltanto quei casi in cui le aziende denunciano, agli effetti contributivi, una prestazione d'opera solo raramente superiore alle quattro giornate settimanali, nonostante che, a quanto risulta al predetto Istituto, la situazione di fatto sia ben diversa.

« Ne consegue che le aziende con tale sistema riescono a ridurre notevolmente l'importo delle somme da esse dovute a titolo di contributi, senza che i lavoratori risultino danneggiati perché esse, avvalendosi del citato articolo 30 (il quale prevede la corresponsione dell'intero assegno settimanale ai lavoratori che raggiungono un minimo di 24 ore lavorative nella settimana, sempreché permanga il rapporto di lavoro) chiedendo il rimborso integrale delle prestazioni all'Istituto predetto.

« Non risulta, peraltro, che l'Istituto non abbia provveduto all'applicazione della citata disposizione di legge, in quanto si è sempre limitato a disporre accurate indagini in tutti quei casi nei quali si aveva il dubbio che la situazione denunciata dalle aziende non corrispondesse a quella reale.

« Per quanto riguarda, in particolare, la provincia di Reggio Calabria, l'Istituto predetto ha fatto presente che nella maggior parte dei casi si è già provveduto al rimborso degli interi assegni, corrisposti dalle aziende in base al citato articolo 30, dopo un periodo di sospensione determinato dalla necessità di predisporre i necessari accertamenti.

« Comunque, tutta la questione concernente l'interpretazione del cennato articolo 30 è stata da tempo sottoposta al Comitato speciale de-

gli assegni familiari del quale fanno parte, come è noto, sia rappresentanti delle aziende che dei lavoratori. Si è parimenti in grado di comunicare che una apposita commissione di studio, istituita in seno allo stesso comitato per la definizione della questione, ha recentemente esaurito il compito affidatole, per cui deve considerarsi imminente un pronunciamento sulla questione da parte del comitato stesso. Per quanto, poi, concerne la corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori, per i quali vengono denunciate, ai fini contributivi, delle retribuzioni minime, questo Ministero ha recentemente esaminato la questione in relazione alle misure cautelative, adottate dall'Istituto della previdenza sociale, di corrispondere tanti assegni giornalieri per quante volte il massimale contributivo di lire 750 giornaliero è compreso nella retribuzione denunciata.

« Ora, nei casi di tali retribuzioni irrisorie le quali, talavolta, non raggiungono le mille lire mensili, si ritiene che, in base ai principi informativi dell'Istituto degli assegni stessi, non possa riconoscersi il diritto alle prestazioni per l'intero periodo denunciato.

« Si rileva, infatti, che, diversamente, gli assegni familiari, dei quali è indiscusso il carattere di integrazione del salario per i carichi di famiglia, verrebbe ad assumere un aspetto del tutto contrario a quello risultante dalle norme che disciplinano la materia, in quanto sarebbe il salario ad assumere un aspetto integrativo degli assegni stessi.

« È, pure, da aggiungere che verrebbe a mancare la condizione richiesta dalla legge della prestazione di un lavoro dipendente retribuito, in quanto sembra molto difficile che, in tali casi, possa considerarsi completamente adempita per l'intero mese la condizione della retribuzione.

« È stato, tuttavia, ritenuto che le misure cautelative predisposte dall'Istituto predetto fossero eccessivamente restrittive e che, perciò, esse dovessero essere attenuate.

« Si è provveduto, pertanto, ad interessare il citato Istituto perché in luogo del criterio sinora seguito, corrisponda nel caso di tali retribuzioni irrisorie, gli assegni familiari per tante giornate di lavoro quante volte il « minimale » di lire 375 giornaliero (previsto ai fini contributivi per le categorie più povere: piccola pesca, facchini e birocciai) è compreso nella retribuzione denunciata ».

Il Ministro
MARAZZA.